



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
SANTAMARIA AMATO GAETANO, Giudice

in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 775/2025 depositato il 10/03/2025

proposto da

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Milano

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 3244/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11 e pubblicata il 23/07/2024

Atti impositivi:

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2565/2025 depositato il 09/12/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 26 ottobre 2023 veniva notificata all'odierno appellante la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in epigrafe a cui era sotteso l'Avviso di Accertamento n.

Tale atto impositivo, tuttavia, non era mai stato notificato al Sig. _____ in quanto era stato emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società _____ SRL Società Unipersonale.

Il Sig. _____, riceveva la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in epigrafe e, non comprendendo da cosa originasse detto atto, effettuava le opportune verifiche presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, presentando un'istanza di accesso agli atti ex legge n. 241/90, a cui l'Ufficio rispondeva con nota di trasmissione dello stesso avviso di accertamento sopra indicato (doc. 3 del fascicolo di primo grado) e della sua relata di notifica via pec (doc. 4 del fascicolo di primo grado).

Dalla disamina di detta documentazione, ed in particolare della relata di notifica, emergeva che l'avviso di accertamento era stato notificato all'indirizzo _____, e non all'odierno appellante che, dunque, per tale ragione, non aveva mai avuto conoscenza dell'atto impositivo.

Per tali ragioni l'odierno appellante proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Milano evidenziando l'omessa e/o inesistente notifica dell'atto presupposto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Nel ricorso si precisava che il Sig. _____ non aveva mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento e ciò gli aveva impedito di esercitare il proprio diritto di difesa.

La Corte di primo grado respingeva il ricorso.

Impugna dinanzi questa Corte il contribuente sig. _____ riproponendo i motivi di doglianza già svolti in primo grado.

Si è ritualmente costituito in questo grado di giudizio l'Ufficio Ader con controdeduzioni .

La causa è stata posta in decisione alla udienza in data 3 dicembre 2025 sulle conclusioni rassegnate in atti dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita di essere accolto.

Oggetto della impugnativa in prime cure è l'avviso di iscrizione ipotecaria.

Osserva questa Corte che i primi Giudici hanno ritenuto che sia legittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata all'odierno appellante e ciò anche se non gli è mai stato notificato l'atto presupposto, ovvero l'avviso di accertamento n. _____ né gli è mai stata

notificata l'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.p.r. n. 602/73.

I giudici in particolare sostengono che "...L'avviso di accertamento n.

propedeutico all'atto oggi impugnato, è stato emesso nei confronti della società

SRL Società Unipersonale ed è nei confronti di tale soggetto che è stata

regolarmente effettuata la notifica. Non vi è alcuna norma che impone di notificare l'avviso di accertamento ad un soggetto diverso dal soggetto accertato. Una volta notificato l'atto e in assenza di sua impugnazione e, soprattutto, di pagamento, l'Ufficio ha proceduto all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti ed è in tale fase che è entrato in gioco il contribuente _____, oggi ricorrente.

Con l'accertamento _____ si è accertato che la società – a

ristretta base azionaria e con socio unico _____ con quota di

partecipazione del 100% - non ha operato e versato ritenute per €

22.535,50. Stante il mancato versamento di tali ritenute e considerando che l'art. 35 del DPR n. 602 del 1973 dispone che "quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituto è coobbligato in solido", l'Ufficio, in ossequio a tale norma, ha proceduto all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti nei confronti della società e del coobbligato _____".

I primi Giudici ritengono che la notifica dell'avviso di accertamento n. _____ effettuata alla sola _____ SRL non renderebbe illegittimo il procedimento – e la successiva

comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - e che non esisterebbe alcuna disposizione che richieda di notificare l'avviso di accertamento a un soggetto diverso da quello accertato. Da ciò i Giudici fanno discendere la conclusione secondo cui l'iscrizione a ruolo e la conseguente iscrizione di ipoteca nei confronti dell'odierno appellante sarebbero legittime.

Questa Corte ritiene che tali conclusioni non siano condivisibili e siano

in contrasto con il dettato normativo desumibile dalla disamina

delle norme applicabili al procedimento di riscossione e ciò tanto più ove si consideri che gli stessi Giudici aggiungono che il Sig. _____ era "coobbligato in solido" con la società.

Dunque, l'odierno appellante, secondo i primi Giudici, da un lato era "coobbligato in solido" ma, dall'altro lato, non aveva il diritto di vedersi notificare l'atto impositivo da cui originava la pretesa erariale, poi sfociata nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Sul punto giova ricordare ed appare dirimente i principi espressi dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 16412 del 25 luglio 2007, secondo cui: "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è

assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una

progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di

conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta

sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso

di specie cartella di pagamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto

conseguenziale (nel caso di specie avviso di mora) notificato e tale nullità può essere fatta valere dal

contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria".

Nella fattispecie l'atto contenente la pretesa impositiva non è mai stata notificata all'odierno appellante, e

neppure alcun atto successivo di intimazione di pagamento ovvero di messa in mora ; ciò ha impedito al contribuente di poter esercitare il proprio costituzionalmente garantito diritto di difesa.

Ne consegue la nullità dell'avviso di iscrizione ipotecaria oggetto della presente impugnativa.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti attesa la peculiarità della questione disaminata.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado annulla l'avviso di iscrizione ipotecaria. Spese compensate